SCELTA

DI

CURIOSITÀ LETTERARIE

INEDITE O RARE

DAL SECOLO XIII AL XVII.

FONDATA E DIRETTA

DA

FRANCESCO ZAMBRINI

Dispensa CCVIII

Prezzo L. 3,50.

Di questa SCELTA usciranno dieci o dodici volumetti all'anno: la tiratura di essi verrà eseguita in numero non maggiore di esemplari 202: il prezzo sarà uniformato al num. dei fogli di ciascheduna dispensa, e alla quantità degli esemplari tirati: sesto, carta e caratteri, uguali al presente fascicolo.

Gaetano Romagnoli.

AVVISO BIBLIOGRAFICO

In corso di stampa:

BIBLIOGRAFIA STATUTARIA E STORICA

ITALIANA

VOL. 2.° PARTE PRIMA

STORIE MUNICIPALI

COMPILATA

DA

LUIGI MANZONI

STATUTO INEDITO
DELL'ARTE DEGLI SPEZIALI
DI PISA
NEL SECOLO XV

PUBBLICATO PER CURA

DI

PIETRO VIGO

BOLOGNA
PRESSO GAETANO ROMAGNOLI
1885

Edizione di soli 202 esemplari
ordinatamente numerati

N. 58

Regia Tipografia.

AL COMMENDATORE

FRANCESCO ZAMBRINI

IN ATTESTATO

DI AFFETTUOSA OSSERVANZA

PREFAZIONE

Fra gli elementi che possono indurci a credere il *Comune* del medio evo esser cosa del tutto latina e rampollata, per dir così, dalle istituzioni municipali romane, sono certamente le Corporazioni di Arti e Mestieri che rivelano con tanta chiarezza la tendenza italica all' associazione. E nel fatto esse giungono ad alto grado d' importanza intorno al Mille, quando si viene svolgendo il libero ordinamento delle nostre città.

Ma s' ingannerebbe chi pensasse che tali Corporazioni abbiano avuto origine contemporanea ai Comuni; chè invece, come di molte altre istituzioni dell' età media, se ne debbon ricercare le origini nell'antica civiltà. Plutarco (1) attribuisce a Numa Pompilio la divisione del popolo romano nei collegi de' suonatori, orefici, fabbri, tintori, calzolari, pellicciai, calderai, vasellai e simili; ciascuna con proprie assemblee e particolari costumanze. Nel periodo che va dalla morte di Numa alla cacciata dei Tar-

(1) *Vitae Parallelae*, Νόμας, cap. 17, § 20, a pag. 140 dell' ediz. Teubner, recog. Car. Sintenis, 1877.

quini (672-510 av. C.) e in quello della repubblica romana, si mantennero siffatte corporazioni, alle quali dalle Leggi delle XII Tavole veniva concesso il diritto di riunirsi e di reggersi con propri statuti, salvo il rispetto alle leggi ed agli ordinamenti in vigore (1): ed Alessandro Severo (222-235 d. C.), a testimonianza di Lampridio, accordava ad esse il diritto di eleggersi i difensori e decider le cause proprie con propri tribunali (2). Dal Codice Teodosiano si attinge (3) essere stato uno dei principali obblighi dei cittadini ascritti alle corporazioni di

(1) Legge XLI.
(2) **Lampridio** in *Alex. Sev.*
(3) *Legum Novell. D. Theod.* t. 43.

arti e mestieri, che pur trovansi da tempi molto antichi distinte in maggiori e minori, quello di formare una specie di milizia urbana: e sul cadere dell' Impero Romano veggonsi tanto cresciute d' importanza da identificarsi cogli ordinamenti municipali ed amministrativi e chiamarsi *comuni* (1); onde non sarebbe fuor di ragione il pensare che per le corporazioni d' arti e mestieri acquistasse più tardi il nome di *comune* l' intero corpo amministrativo della città. Favoriti sul declinar dell' Impero dalla Religione

(1) Vedasi *Cod. Theod.*, lib. XII, XIII, XIV e XV; *Novellae Majorani,* tit. I; *Digesto*, lib. L, tit. 1, 2; *Nov.*, 15, 38; Cod. lib. X, tit. 31; lib. XI, tit. 13, lib. I, tit. 25.

stessa, i collegi delle arti non scomparvero al sopraggiunger dei Barbari. Sappiamo infatti che sulla metà del secolo VI, quando cessò in Italia la signoria degli Ostrogoti, erano quegli giunti a tal grado di potenza che assunsero forma militare e col nome di *Scholae* vennero preposte alla difesa delle città; e sulle loro condizioni nei tempi dei Langobardi ricavasi alcuna notizia dagli scritti di S. Gregorio Magno (1). Quando sorsero i Comuni, crebbero queste corporazioni, che dall'essere unite per il prospero

(1) Cfr. **Hegel.** *Storia della Costituzione dei Comuni Italiani.* Milano, Guigoni, 1861, cap. II e cap. IV.

incremento di un arte, e per l'utilità particolare di chi la esercitava, giunsero a tanta importanza nel più avanzato medio evo, che in alcuni luoghi, come a Firenze, i mercanti ci hanno figura e autorità di principi e le arti tengono la sovranità dello Stato: onde i nobili, comecchè non attendano ad opere manuali, debbono essere iscritti in un'arte (come a Milano i D'Adda, gli Archinti, i Crivelli, i Lampugnano, i Vimercati, i Visconti) (1) per acquistar grado e importanza nella Repubblica. Ora, perchè la legge romana ne costituiva il fondo, a noi sembra di dovere

(1) **Cibrario.** *Econ. Polit. del Medio Evo*, Vol. III, pag. 20. Torino. Fontana 1842.

affermare che queste corporazioni nelle quali appunto si appalesa l' indole democratica (tanto che in alcuni luoghi, come a Pisa, ne furono da principio escluse le famiglie baronali), per trovarsi stabilite con somma regolarità e potenza neile repubbliche del medio evo, stanno ad avvalorare l'origine interamente latina di quelle, e a raffermare l' opinione di coloro che reputano essersi svolto questo importantissimo elemento della nuova Italia per l'opposizione della civiltà latina alla germanica (1).

(1) È verissimo che anche nelle città tedesche si ebbero, nel medio evo, queste corporazioni di arti ma queste derivarono; dagli antichi collegi degli artigiani, perchè

Le costituzioni, leggi e attribuzioni de' varii magistrati nelle libere città vennero raccolti per tempo in un corpo generale che formò gli *Statuti*, viva immagine della natura del Comune del medio evo. Perciò ben presto anche le corporazioni di arti e mestieri ebbero i propri, che raccolgono quanto è relativo all'esercizio dell'arte ed all' utilità degli artisti, e specchiano, in generale, le condizioni di questi e di quella. Di statuti di arti e mestieri se ne hanno molti: fra i

fra i popoli germanici si conservarono alcune traccie degli ordinamenti municipali di Roma. Cfr. **Eichhorn,** *Uber den Ursprung der städtischen verfassung in Deutschland* pubblicato in *Zeitschrift für gesch. Rechtswissenschaft,* I, p. 243; II, 195 e segg.

più importanti, che sono a nostra cognizione, ricordiamo quello dei Fabbri del 1224; quello dei Beccai a Modena del 1337; a Brescia lo Statuto degli Orefici di Venezia del 1262; quel dei Pittori a Firenze del 1339, a Siena del 1335, e a Padova e a Cremona del secolo XV: quel dei Sarti a Todi nel 1308; dell'arte della lana a Parma 1422 e 1452, e quello dei Falegnami del 1424 (1). Altri ancora, e di grande interesse, vennero pubblicati da Francesco Bonaini (2);

(1) **G. Rosa.** *Feudi e Comuni*, art. IX, Brescia, Stefano Malaguzzi, 1876, p. 144-145.

(2) **Francesco Bonaini.** *Statuti Inediti della città di Pisa dei secoli XIII e XIV.* Vol. III.

ed a questi viene ora ad aggiungersi il nostro che, fra gli statuti ed ordinamenti relativi all'arte degli Speziali, può dirsi uno dei più antichi (1).

(1) Infatto sono ad esso posteriori quegli che ci è stato possibile rintracciare e che sono i seguenti: *Statuto Aromatariorum Mediolani*, Mediol. 1571, in. 4. — *Parti, Ducali, Ordini ecc. nati in diversi tempi a proposito de' Privilegi, de' crediti de' Speciali da Medicine*, Venezia 1715 *Lessico farmaceutico-chimico, contenente li Rimedi più usati oggidì di Gio. Battista Cappello, Speziale all' insegna dei tre monti in Campo S. Appulinare*, Sesta impressione, Venezia 1754. Avanti il Lessico vi sono le: *Istituzioni farmaceutiche per uso dei Signori Speziali approvandi nel Collegio Nobile dell' inclita città di Venezia.* — *Ordini e capitoli del collegio degli Speciali* del MDLXV in pergamena, esemplare unico e con continuazione manoscritta trovasi nella Marciana di Venezia. — *Indulti Pontifici a fa-*

Il manoscritto che lo contiene trovasi adesso nel R. Archivio di Stato in Pisa, ed è un codicetto membranaceo legato in asse, di pelle impressa a disegni a mano; coi resti di due fermagli e i segni di cinque borchiette in ognuna delle faccie esterne della coperta, sulla faccia anteriore della quale sta scritto: *arte degli Speziali,* n. 36. La prima pagina dello Statuto ha una lettera iniziale con due mezze figure dei santi martiri Cosimo e Damiano nel corpo, e con fregi e segni d' oro nel margine interno, nel

rore dei collegi degli Speziali Ferrara, Tip. Lilio 1749 in 4. — *Statuti del nobil collegio de' Speziali di Roma.* Roma 1787, in 4.

superiore e nell' inferiore. Le rubriche sono di color rosso, e le prime iniziali di ciascun capitolo sono alternativamente rosse e turchine con fregi semplici in uno dei detti colori, ma sempre opposto a quello della lettera rispettiva. È in bianco la data del giorno; ma non quella dell'anno, che è il 1496.

Il quale anno sta invero racchiuso in un periodo assai memorabile nella storia dei Pisani; in quello breve e travagliatissimo della loro recuperata libertà. È noto che, sino dal novembre del 1494, per la discesa di Carlo VIII, Pisa ribellatasi ai Fiorentini si era posta sotto la bandiera di quel re, dopo essere

stata ottantotto anni in signoria di Firenze (1). Ma quando poi Carlo VIII, dopo la battaglia di Fornovo, dovette tornarsene in Francia, delle promesse fatte ai Pisani non tenne alcun conto; e anzi scriveva al D' Entraguez, lasciato da lui in Pisa, consegnasse ai Fiorentini le fortezze della città: ordini che non furono eseguiti dal D'Entraguez (perchè, fu detto, erasi invaghito di gentil donzella pisana), il quale anzi vendette la cittadella agli insorti che la distrus-

(1) **Portoveneri.** *Memoriale* dal 1494 al 1502 in Arch. Storico Ital. Tomo VII, Parte II, p. 287; e *Ricordi di Ser* **Perizolo** da Pisa dal 1422 al 1510. Ibid.

sero (1). Allora incominciò la cosidetta guerra di Pisa, nella quale i Pisani di forze troppo inferiori a quelle dei Fiorentini, cercarono gli aiuti di Alessandro VI, di Lodovico il Moro, della Repubblica di Venezia e di altri ancora; e n' ebbero principalmente dai Veneziani nemici di Firenze e cupidi dello imperio di Pisa: la quale era poi insidiata in quello stesso anno dall' imperatore Massimiliano che voleva prenderla per sè, come città imperiale. Le ostilità andarono si in lungo, che la città sebbene sfinita per i disagi e le angustie della guerra, che può dirsi tutta un lun-

(1) **Portoveneri.** p. 332.

ghissimo assedio (1), serbò la sua libertà fino al 1506 nel quale dovette sottomettersi all'aborrita Firenze. Tuttavia per circa dodici anni Pisa erasi considerata come libera, e nella speranza di vincere i Fiorentini, che dal canto loro non dissimulavano a se stessi la gravità dell'impresa riconosciuta dai contemporanei di difficil riuscita (2), si diede a rifare i suoi

(1) Cfr. il *Memoriale* del **Portoveneri** e la *Guerra del 500* di Scrittore Anonimo pubbl. in Arch. Storico Ital. Tomo VI.

(2) Cfr. **Francesco Ricciardi** da Pistoia detto **Ceccodea.** *Ricordi Storici* dal 1494 al 1500 pubblicati per cura di Pietro Vigo, Bologna, presso Gaetano Romagnoli, 1882, Cap. LXXXI, LXXXVIII. LXXXIV, CI, CII. È a notarsi che il Ricciardi, essendo al servigio della Signoria Fiorentina, prese parte

interni ordinamenti; ed il presente Statuto, che si riconnette a questa opera rinnovatrice, è documento non spregevole della recuperata libertà dei Pisani.

E noi, dandolo in luce, pensiamo far cosa grata non meno ai cultori degli studi storici che a coloro i quali, valutando quanto si merita la schietta eleganza del dire, tengono in pregio le buone scritture. Fra le quali non dubito che non possa mettersi il nostro Statuto che, in mezzo ad alcune forme assai rozze, offre al lettore non poche frasi vive

in qualche modo alla guerra di Pisa, ed era presente quando i Fiorentini tentarono, senza pro, di occupare la torre di Stampace

e felici, e modi che molto utilmente potrebbero sostituirsi a quegli sciatti e ineleganti che per significare le stesse cose sono usati a' giorni nostri.

PIETRO VIGO.

Livorno, addì 10 Maggio del 1885.

STATUTO INEDITO

DELL'ARTE DEGLI SPEZIALI

IN PISA

BREVI

DELL'UNIVERSITÀ DELL'ARTE DELLI SPEZIALI

DELLA CITTÀ DI PISA

Al nome di Dio e della sua gloriosa intemerata madre sempre Vergine Maria, imperadrice dei cieli, advocata proteptrice et salutare refugio dello popolo pisano: et ad honore del glorioso principe San Michele Archangelo, et ad laude de' gloriosissimi sancti San Cosma et Damiano advocati dell' arte delli Speziali: et ad honore di San Pietro et di San Paulo et di tutta la trionfal corte di paradizo: et ad mantenimento del nostro inclito Padre arciveschovo di Pisa: et ad exaltatione,

triompho et magnificentia de' Magnifici Signori Priori in perpetuo vexillifero dello Illustrissimo populo fiorentino e di tutto l'ordine della merchantia di Firenze, ed ad honore et buono stato et acrescimento delli huomini dell'arte delli Speziali.

———

PROHEMIO DEL LIBRO

Et perchè quanto è ordine nel ghoverno di qualunque magistrato, exercitio et arte è necessario quello chon perpetua justitia proceda; et acciochè in unione et pace si conservi, et quando in opposito si adoperasse bisogna per forza ruini et vada per terra et non poter lunghamente durare. Per tanto volendo gli uomini dell' arte et università delli speziali della città, borghi, sobborghi, contado et distretto di Pisa secondo ordine et debito modo vivere, et in nel loro governo con giustitia procedere, acciò possino in pace et unione insieme perpetuo durare come uomini rationali et de prudentia prediti; et per questo chomodamente

fare elessono et deputarono tre uomini cioè Miliano di Giovanni di Ser Carlo: ed Antone di Giovanni del Torto, et Aghustino di Nicolaio di Philippo, speziali et cittadini pisani, eletti statuiti et ordinati dalli spettabili Consoli e Consiglieri di detta arte; insieme colla università, collegio et arte delli speziali della città di Pisa, borghi, soborghi et suo contado, o dalla maggior parte d'essa; chon autorità, mandato et piena balia a loro tribuita et concessa per confermare et riformare, statuire et ordinare, choreggiere et cancellare, adgiungere et mancare, et capituli nuovi fare scripto et notato nel presente nostro breve, costitutioni et statuto come evidentemente della nostra sopradetta autorità ed electione n'appare; partito facto et obtenuto, scripto et notato et racholto nel luogho della nostra solita residentia per Ser Girolamo di Giovanni di Ser Carlo

da Vecchiano notaro pisano, et al presente cancelliere di detta universitá et arte delli speziali sotto dì (1) di dicembre MCCCCXCVI al corso di Pisa (2). Et volendo per l'autorità et mandato a noi prestato, tribuito, et concesso interamente provedere et suplire, acciochè con unione justitia et timore di Dio ciaschuno possi esercitare la detta arte, ordiniamo, riformiamo et statuimo in questo modo e forma cioè:

(1) La data del giorno è in bianco nel codice.

(2) Cioè secondo lo stile pisano il quale, come è noto, cominciava l'anno ai 25 di marzo, con un ritardo di quattordici mesi e venticinque giorni sul computo ch'è in uso oggidì.

Della tratta de' Consoli et altri offici et altre cose.

Capo I.

In prima ordiniamo et statuimo che si debba trarre ogni anno a dì venti del mese di decembre tre Consoli et due Taratori et uno Camerlengo delle borse ordinate per detta arte, e quali debbino entrare in Kalende gennaio, et debbino durare anno uno a ditta tratta sequente. Et che all' officio di detti Consoli et poi anche agli altri che seguiranno sia et esser debbia piena balia et libera autorità di potere riscuotere ogni quantità di denari apartenenti a detta arte; così di matrichole passate et non passate; come quelle che si faranno per lo advenire et etiam qualunque altro debito che per de-

bitore di detta arte fusse stato chiarito per qualunque tempo. Et non mettendo ad execusione i detti Consoli nel tempo del loro officio quanto in questo capo si contiene, chaggino in pena ciaschuno di loro in lire diecie, da essere paghate nelle mani del Camerlengho di detta arte. Et che detti Consoli insieme con due Taratori che per li tempi saranno e che al presente sono, abbiano auctorità di ponere a tutta l' università dell'arte, et a loro sottoposti ogni et qualunque quantità di denari, et quelli fare paghare a tempi da loro consegnati; et quelli danari da loro imposti s'intendino essere et siano per li bisogni et necessità di detta arte; et se alcuno non pagasse al tempo statuito, s' intenda quel tale non pagante esser caduto in pena di soldi XX insino in soldi XXXX alla discretione de sopradetti Consoli et Taratori per ciaschuna volta che contrafacesse a que-

sto. Et che il Camerlengo di detta arte sia tenuto tenere un libro per dare et per avere, nel quale debba tenere conto di tutto i danari che alle sue mani perveranno, et per tutto quello che sarà determinato per detti Consoli; et renderne buon conto all' uscita sua a' nuovi Consoli et Taratori infra termine di XX giorni dal dì della sua uscita: sotto pena di lire X: la metà al Camerlengo di detta arte ricevente pro detta arte: el quarto al Comune di Firenze, e l' altro quarto al rettore che tale condannazione riscuotere facesse: et nientedimeno, detta condannazione paghata o non paghata, possa essere e sia detto Camerlengo stretto a rendere ditto conto.

Di honorare i morti et che ciascuno sia obbediente a ditti Consoli.

Capo II.

Item ordinarono et statuirono per obedientia della Sedia, et per honore dell' arte nostra et de' Consoli d' essa, che ciaschuno maestro lavorante, compagno, gharçone o vero fante di speziali, et ogni altro sottoposto alla ditta arte, così matricolato come non matricolato o composto (1)

(1) Darei a questa parola il significato che hanno le voci latine *composito*, *de composito o ex composito* che valgono d'accordo, di concerto e simili. Livio, V, 14. *itaque clarissimis viris ex composito praeparatis ad petendum* etc. Ed allora con la parola *composto* s' indicherebbe persona non matricolata, ma che, riconosciuta idonea, compie ciò che è dell'arte d' accordo coi Consoli della medesima. V. Cap. XIII.

della città, borghi o sobborghi o contado di Pisa, siano obedienti a nostri Consoli per qualunque cosa partenente alla ditta arte fusse loro comandato; e maxime ad honorare il corpo di qualunque defunto d' essa arte; o loro padri o madri, o mogli o fratelli, o sorelle non maritate sieno tenuti et debbino comparire et venire chodetti Consoli al luogo della loro residentia a quell' ora che sarà per detti Consoli deputata. Et quel dì che si farà tale honoranza ciascuno d'essa arte sia tenuto di tenere la sua bottega ferzata a sportello tutto quel dì alla pena di soldi X insino in soldi XX come parrà a' detti Consoli. Et questo inteso, quando detti Consoli avessero bisogno di rendere partiti a fave nere e bianche, et richiedessino gli uomini dell' arte a ciò deputati, et non fussino obedienti; fatta la rassegna del Provveditore, s' intendi e sia condannato in soldi X

per ciascuno et ciascuna volta; chon questo inteso e dichiarato che pagando soldi cinque al dì medesimo, della desubbidienza, s'intendi e sia libero del resto: altrimenti, passato ditto giorno, resti condannato in soldi X et stiasi al rapporto di ciascuna richiesta per qualunque cagione fatta al messo e sergente di detta arte. Et difatto senza alchuna dichiarazione partito o schusa, di tutte le sopradette chondannagioni, ne sia per lo provveditore fatto debitore al campione, et scripto et notato per condannato; et nonne possi essere liberato se non per partito di tutto il capo dell'arte o per li dua tersi d'essa. Et le condannagioni, per qualunque cagione si sia, siano et esser debbino dell'arte nostra et pagharsi nelle mani del nostro Camerlengo. Et chi fu negligente a pagare tali condennagioni, allora e Consoli che per li tempi saranno, siano tenuti mandare

quelli tali per quella quantità che fossero stati condannati al capitano o potestà di Pisa; facendole riscuotere collo auxilio del braccio secholare; et la metà guadagni tale rettore che la farà riscuotere: et l'altra metà sia della detta arte.

———

Che non si possa comprare Triaca di Genova nè altre cose.

CAPO III.

Item statuirono et ordinarono ditti statutari che nissuna persona sottoposta a ditta arte, non possa comprare nè far comprare per nissun modo nè via, Triacha di Genova o di qualunque altro luogo fusse, fatta fuori della città di Pisa; et solamente possa et debba vendere alla sua bottega triaca fatta in Pisa mescholata insieme cho medici et chon tutta l'autorità di detta arte; et qualunque a questo contraffacesse chaggia in pena per ciascuna volta et per ciascuna libra di triaca in soldi XX. Et detta triaca, condannata et così trovata, sia levata e cavata di bottega a chi fusse trovata, et missa dove per gli Consoli e Taratori sarà ordinato; chon

questo inteso et dichiarato che qualunque persona di detta arte al presente, doppo la confermatione dei presenti brevi per di quindi a mesi sei proximi futuri, che avesse alcuna quantità di triaca così condannata in sua bottega, quella possa, durante detto tempo di sei mesi, venderla senza alcuna pena. Et di poi passati detti sei mesi, non possa alcuno di detta arte tenerla, nè venderla alle pena di sopra detta, intendendosi in questo Capitulo che i Consoli sieno oblighati ogni anno quattro volte, cioè ogni tre mesi una volta, andare cercando tutte le botteghe di detta arte, et vedere se in dette botteghe trovasseno triaca contrafatta o altro lattovare, o unguenti o cere contrafatte di qualunque ragione e qualunque altra cosa non fusse recipiente (1) e ben fatta,

(1) Per adatto, convenevole, sufficiente, è dell' uso in alcuni luoghi della Toscana e specialmente a Pisa e a Livorno.

et quelle tale cose trovando contrafatte possino condannare, per ciascuna di dette cose contrafatte il maestro che in bottega trovati li saranno, in soldi quaranta; et quelle tali cose contrafatte cavare di loro bottega e metterle dove parrà a detti Consoli insieme colli Taratori.

Che nessuno possi tenere aperto le botteghe nè vendere li dì delle feste comandate.

Capo IIII.

Item statuirono et ordinarono che non sia alcuna persona sottoposta alla ditta arte di qualunque grado o condizione si sia nella città borghi, e sobborghi di Pisa la quale ardischi o presumi negli infrascripti dì solenni et festivi vendere nè fare vendere, nè tenere bottega aperta a sportello o socchiusa, per insino a sonate le XXIII hore di ciascuna festa e dì solenne; eccepto che una bottegha di speziale dall' una banda d' arno, e un' altra bottega dall' altra banda per volta per volta e per ciascuna festa e dì solenne, si come a consoli di detta arte parrà o ordinerà a chi per gita tocchasse: et passate le XXIII ore cia-

scuno possi tenere aperto sportello senza fare mostra al di fuori su per li banchi. Et se alchuno fosse trovato che vendesse o chomprasse o aprisse bottega fuori del sopradetto ordine e modo dato, eccepto che per dare cera per li morti o per dare confectioni e medicine o lattovari o altre cose per malati, s' intenda e sia condannato in lire quattro delle quali pagandone soldi XX infra otto giorni sanza excessione o richiesta sia libero et absoluto del resto: altrimenti passato detto tempo resti chondannato in lire quattro o meno, se meno paresse a dichiarazione dei nostri Consoli; et di tanto quanto restasse chiarito chondannato, si debbi farlo debitore al libro del champione. Et di tale quantità et somma non ne possi essere assoluto se non per tutto il corpo dell' arte o per li due terzi di essa. Et ogni homo ne possa essere achusatore, guadagni il quarto della chon-

denagione a dichiarazione e mente di detti nostri Consoli. Et le feste da essere osservate son queste:

Tre giorni d'ogni Pasqua solenne.
Tutte le domeniche dell'anno.
Tutte le feste de' dodici Apostoli.
Le quattro feste di santa Maria cioè: Assumptione, Natività, Purificazione, Annuntiatione (1).
La festa d'ognossanti.
El dì dell'Ascemptione di Cristo.
El dì del Corpo di Cristo.
Santo Salvadore.
San Ranieri.
El dì di San Giovanni Baptista.
El dì di san Lorenzo Martire.
El dì san Martino.

(1) Queste feste si seguono con questo ordine perchè incominciando l'anno *ab Incarnatione,* la prima festa solenne della Madonna è quella dell' Assunzione che cade ai 15 di Agosto.

El dì di santa Lucia.
El dì di san Silvestro.
E dì di Kalende Gennaio.
El dì di santo Antonio.
El dì di san Bastiano.
Il Venerdì Santo.
El dì di san Marco.
Santa Katharina.
El dì di santa Croce di Maggio.
Santo Lucha evangelista.
El dì di s. Michele di settembre.
El dì di san Cosmo et Damiano proteptori et singulari padroni dell'università dell'arte degli speziali: e gli altri dì festivi si possi tenere aperto o a sportello senza pena, con questo inteso et dichiarato nel principio mezzo, e fine del presente Capitolo, che se a molti Consoli piacesse o paresse sospendere alcuni de' sopraddetti giorni solenni; vogliamo lo possano fare et darne licentia all'arte come a loro paresse o piacesse, nonostante alcuno capitulo statuto o ordine in contrario disponente.

Dello imborsamento de' Consoli et d' altri ufflci.

Capo V.

Item ordinarono et statuirono che tutti li huomini della università dell'arte degli speziali e loro membri, arraunati tutti insieme nella loro solita residentia et messo tra loro il partito a fave nere e bianche (et in tal modo si vincha almanco per li due terzi di loro) eleghino, ordinino et deputino uominì dell' arte degli speziali, secreti et buoni; et questi abbino autoritá et balia d' imborsare chon buona discretione chi parrà et piacerà loro non uscendo della forma della presente nostra costituzione. Et prima, sieno tenuti ed debbino fare uno imborsamento di Consoli a bandiera ovvero a benda, che non sieno

più di tre per benda. Et faccino ancora un'altra borsa di medesimi nomi spicciolati di uomini maturi et discreti et che non ne sia più che uno per poliza, acciocchè quando la benda della tratta non supplisse o per morte o per absentia di alcuno di essi o per inhabilità et giusto impedimento, s'abbia ricorso alla borsa degli spicciolati, e di quella trarre una polisa nel luogo dello impedito e absente, et quella medesima della benda tagliare et se fusse morto stracciare: et essendo impedito o absente metterlo fra gli spicciolati: et queste sieno intitolate borse de' Consoli dell' arte degli speziali della città, borghi e sobborghi et contado di Pisa; observandosi l'entratura colle tratte de detti Consoli et di tutti gli altri offici con tutte quelle solennità e modi che di sopra nel corpo delle tratte et entrature si contiene.

Dello imborsamento e tratta del Camerlingo et del Provveditore di detta università.

CAPO VI.

Item ordinarono che detti tre Imborsatori faccino una borsa sola di huomini spicciolati atti allo esercitio del Camerlingo et di Proveditore un per polisa: et siano uomini ragionieri et fidati et usi a tenere scripture et pecunie; et chiamisi borsa di Camarlinghi et di Provveditori dell'arte delli speziali di Pisa; et la tratta loro e l' entratura si debba osservare con quella forma, autorità, et oblighi come nel capitolo della tratta si dispone. Et che detto Camarlingo abbia chon sollecitudine a rachordare a' detti Consoli tutti e bisogni di detta università, et chonfortarli che

almanco una volta il mese si raunino insieme colli loro consiglieri, et a loro leggere tutti e presenti nostri ordini et confortarli alla observatione di quelli; et a richogliere tutti i partiti, et quelli notare et farli notare a cancellieri in sul libro de' partiti; et fare richordo di tutti e debitori e chondannati: et fatti debitori e scripti, non ne possino essere liberati senza pagamento o per partito unito di tutto il corpo dell' arte o di due terzi di essa. Et che detto Camerlingo sia tenuto et abbi a ricevere e tenere ogni et qualunque quantità di pecunìa che si riscotesse o paghasse, da ogni et qualunque persona per ogni et qualunque cagione, tenente et ricevente per ditta arte. Et di tutto tener conto e buona ragione da chi, come, perchè et in che tempo, exprimendo e dichiarando: et alla fine del suo ufficio renderne buono ed evidente conto.

Del tempo di fare i Taratori overo consiglieri et del tempo e modi e tratta loro.

CAPO VII.

Item ordinarono che i sopradetti Imborsatori faccino ancora due altre borse di Taratori overo consiglieri: l' una borsa sia a bandiera overo a benda, et sieno due nomi per benda, e l' altra borsa si faccia di uomini spicciolati de medesimi nomi uno per polisa, et queste sieno titulate borse di Taratori ovvero di consiglieri degli speziali; et per ogni tempo vogliamo siano obbedienti a nostri Consoli. Et quando essi Consoli o alcuno d' essi fusse impedito e tra loro non fussero dachordo, che allora al proposito d' essi Consoli sia licito chiamare detti consiglieri, et obtenere il

partito insieme con loro et per li due terzi de' sedenti; et tale partito tenuto vagli e tegni come vinto fosse tra tutti e detti Consoli. Et la tratta d'essi Taratori ovvero consiglieri s' abba a observare per tempo et termine, et chon quelle solennità modi et nomi, che de Consoli detti abbiamo di sopra nel Capitolo della tratta de' Consoli ed altri offici, e chon quelle constitutioni et ordine del dipositare le scripte et denari nelle mani del Camerlingo dello stato, come si dichiara nel capitulo de Taratori dell' arte.

Della electione del Notajo overo Cancelieri, et della electione del Messo.

Capo VIII.

Item ordinarono per evidente comodo dell'arte che li Consoli, insieme colli detti Consiglieri o i dua terzi di loro, possino fare electione d' uno notaio overo Cancitiere, il quale sia tenuto et debba fare richordo di tutti i partiti et di tutti i chondannati et debitori dell' arte nostra: et ditto libro sia titolato libro de' partiti dell' arte degli speziali di Pisa et suo contado. Et diasi di salario tutto quello che determineranno e Consoli insieme cho detti consiglieri. Et il simile per fare richieste et imbasciate et altre citassioni possino detti Consoli et consiglieri eleggiere uno Messo con quello salario che da loro sarà vinto

e determinato. El che detta electione del Cancellieri o Messo non s' intendi durare più che il tempo de' Consoli cioè un anno.

———═══———

Che nessuno Camerlingo dell'arte possa pagare alchuno danaio senza stanziamento de' Consoli.

Capo VIIII.

Item statuirono ancora che nessu-Camarlingo di detta arte, per qualunque tempo durante la forza del presente breve, possa dare nè paghare alcuno denaio per detta arte a nessuna personá per qualunque cagione o causa adomandati li fussino per detta arte o per cose da essa dependente, senza stanziamento et deliberatione fatta per li Consoli et per loro partito, cioè per le due parti di loro, vinto et rogato per loro Cancillieri. Il quale stanziamento, poichè alle mani del detto Camarlingo sarà pervenuto lo debba mettere al suo libro a tenere per detta arte a uscita dell'arte

predetta; et dire la cagione a chi et perchè tali denari di tale stanziamento deliberato si paghino secondo il tenore d'esso stanziamento; et fare menzione del dì e dell' anno di tale stanziamento, et rogato per mano del cancillieri di ditta arte. Et se detto Camarlingo in alchuna cosa di ciò contrafacesse chaggia in pena per ciascuna volta et per ciaschun stanziamento di lire dieci pagante alla detta arte, alla discretione de detti Consoli.

Di potere fare lavorare ciera vecchia in nelli torchi.

Capo X.

Item statuirono et ordinarono che a ciascuno di detta arte sia licito lavorare o far lavorare in sua bottega o fuora di sua botteghа torchi et candeli da oncie tre insu, e quali sieno inposti disotto di ciera vechia senza altra mistura, et choperti di ciera nuova; et che i lucignoli di tutta la cera che lavorano, chosì de torchi come de' candeli a mano, et delli candeli di libra o meza libra e di tre uncie, come d'ognaltra sorte di candele, munite sieno et essere abbino tutti di bambacia filata et non d'altra materia. Et che nessuno di detta arte possa nè debba lavorare o fare lavorare per alcuno modo can-

delletti minuti de quali ne vada per libra più di cento in circa; chon questo sempre inteso che ogni torchio, candelo a mano, et candele di mezza libra o tre uncie, debba essere suggellato del segno della sua bottegha: e se non sono suggiellati et a peso, niuno sia ardito di tenerlo in sua bottega ne venderlo sotto la infrascripta pena: et che dette candele da oncie tre per insino a libre una si debbino tenere che sieno al peso ordinato cioè di peso di libre meza et di libre una: da libra in su sia a voluntà del maestro il peso, et siano suggiellati; et qualunque contrafacesse a quanto in questo capitulo si dispone, chaggia in pena per ciascuna libra et per ciascuna volta in soldi cinque per insino in soldi X alla discretione de detti Consoli; et così chi non tenesse detta cera lavorata a peso et suggellata chaggia nella sopradetta pena et discretione.

Che nessuno possa fare bottega senza l'approvazione de Consoli.

CAPO XI.

Item ordinarono anchora che qualunque persona di che stato grado o condissione si fusse el quale venisse ad habitare in Pisa o al presente habitasse: et volesse fare o far fare bottegha nella città, borghi, sobborghi o contado di Pisa, non possa farla nè far fare se prima non è approvato da nostri Consoli. Quel tale che la volesse fare poi experimentale et recipiente al ghoverno di detta arte; et chonosciuto et dichiarato per li detti Consoli lui essere idoneo e sufficiente a potere aprire bottegha et detta arte exercitare, allora la possi fare aprire et exercitare; chon questo inteso, che paghi nelle mani del

Camerlingo della nostra arte, infra uno mese dal dì che saranno approvati da detti Consoli, per sua matrichola lire venti: et paghato dette lire XX debbi avere et abbi da detti Consoli licentia d'aprire bottegha et detta arte exercitare sanza alchuna pena. Et se v' ha alchuno forestieri fuora del contado e distretto di Pisa, el quale volesse venire a far bottegha in Pisa o in nel suo contado, non la possa in alcuno modo fare se prima non passa lire quaranta al detto Camerlingo chon modi et termine che di sopra si contiene: et se fusse di nascione fiorentino ordiniamo non possi fare bottega se prima non pagha per sua matricola lire XXXVI, et non ne possi esser grasiato nè del prezio nè del termine sopradetto per nessuno partito: sotto le infrascripte pene a chi contrafacesse a quanto di sopra si contiene. Item ordiniamo che nessuno Charzone che fusse stato chon alchuno

spesiale, così nella città come nel contado di Pisa; et fusse partito da lui per fare bottegha per sè e per altri, non la possa fare presso al maestro suo a braccia XL; non intendendosi chi per antico avesse il sito che fusse suo dentro a dette braccia XL. Et il simile non s' intenda chi rimanesse doppo la morte del suo padre, et i loro figliuoli et discendenti per linea maschulina tanto: et questi tali non sieno tenuti nè debbino paghare altra matrichula di nuovo che paghato s'abbi il suo passato o passati di questa presente vita. Item ancora ordiniamo che niuno gharsone che si partisse o fusse partito da alcuno suo maestro di detta arte per qualunque cagione, possa essere raccettato d'alchuno maestro di detta arte in sua bottegha per modo alchuno, alla pena di lire cento a qualunque maestro lo ritenesse, senza licentia di quello altro maestro chol quale stato fusse, o chon

licentia de Consoli et consiglieri di detta arte: havendo in questo richiesto le parti; cioè il primo maestro da chi detto gharçone s' è partito, et il gharzone et il secondo maestro che lo ritiene, a ciascheduno amministrando giustizia, sotto la ditta pena a contrafacienti: la quale il quarto sia del Comune di Firenze, il quarto del rettore che la rischotesse, la metà dell'arte nostra. Et in la metà di detta pena incorra qualunque altro contrafaciente in parte od in tutto al presente capitulo in quella forma et modo sopradetto: alterata delle lire cento cioè la metà sia l' intero della presente condannagione, e stiasi ancora delle lire C: e delle lire L: a dichiarazione de Consoli et consiglieri.

Et che ciascuno sia tenuto honorare et non dire villania ai Consoli dell'arte nostra.

Capo XII.

Item per honore dell' arte delli speziali detti statutari ordinarono et statuirono che ogni persona, di qualunque grado e condissione si sia, sottoposta alla detta arte, sia tenuta et debba rendere honore et ubidiensia a detti Consoli; et che nessuno possa; et a lui sia lecito dire o fare o di fare villania nè parole ingiuriose nel luogho della loro residentia nè fuora d'essa, nè insieme nè di per se nè per alcuno colorato (1) modo minacciare

(1) Molto probabilmente ha in questo luogo il significato dell'avverbio latino *colorate* che vale con *apparenti ragioni e pretesti*

i nostri Consoli alla pena di lire XX per ciascuno e per ciascuna volta: delle quali lire XX, pagandone lire X infra otto dì dal dì che fusse pronuntiato, condannato, s' intenda et sia libero del resto, chon questo che ne domandi perdono alla sedia, o a quello a cui detto avesse villania. altrimenti passato detto tempo non ne possa ricevere gratia alcuna: et quello tale Console che avesse ricevuto la villania li possa fare gravare per tutta la somma senza alcuno altro partito de compagni. Et il rettore che farà riscuotere tale condannagione per suo diritto possa et a lui sia lecito domandare et ritenere il quarto; et gli altri tre quarti pervenghino nelle mani del Camerlingho ricevente per la ditta arte.

Che nessuna persona possa vendere nè far vendere alcuna cosa dell'arte fuor di bottegha, se non è matrichulato o chomposto chon ditta arte.

Capo XIII.

Item ordinarono che non sia persona alcuna di'che grado o condisione si sia: così maestri come gharçone, così terrassani come forestieri, così dell'arte come fuora dell'arte, così della terra, borghi, soborghi, come del contado e distretto di Pisa; o a feste di detti luoghi, o in bottegha, o fuora o in piasse o in merchati, chon deschi o sansa deschi; o chon cassa come cera lavorata o grossa o minuta come speziarie; o pastumi di mele; paninpepati, paniostacci, biriquocholi, nè pepe, nè zafferano, nè qualunque cosa nominata nell' arte nostra, sode o pe-

ste, a peso a misura, se prima non pagha bene la vera matrichola come nel presente nostro breve si contiene : overo che sia d'achordo cholli Consoli dell'arte nostra alla pena e sotto la pena di lire XXV, per ciascuno e ciaschuna volta; et ognuno ne possi essere achusatore et guadagni el quarto; et il quarto al rettore che la farà riscuotere, et il quarto al Comune di Firenze; e l'altro quarto pervenghi al Camerlengo dell'arte nostra ricevente per ditta arte. Et il provveditore sia tenuto di questa et d'ogni altra chondannagione farne ricordo al campione.

Di non potere fare pastumi nè altre cose calde a certi tempi nocievoli a corpi humani.

Capo XIIII.

Item ordinarono et statuirono che nissuna persona dell' arte delli speziali, così maestro come lavorante o gharsone, possa fare nè far fare, vendere nè far vendere alcuno pastume fatto di mele et farina et speziarie calde come sono pani pepati, biricuocholi, panostacci, citornito o chotognato di mele fatto in piastre: cubatte, nocellata, et simili cose se non sei mesi dell'anno, cioè da dì XV di ottobre, dì XV di aprile, et così seguendo di anno in anno nella città, borghi, sobborghi come nel contado di Pisa; alla pena di lire XXV per ciascuno et ciaschuna volta: et ogni

uomo ne possi essere achusatore et guadagni il quarto della condennagione: et l' altro quarto al rettore o officiale che la farà riscuotere et la metà pervenghi nelle mani del Camerlengo di detta arte ricevente per detta arte. Et questo si fa a proveduto fine et di consiglio de' medici, per salute de populi et per sanità delli huomini grossi come contadini etc.; li quali nelli tempi caldi, così in sanità come in malatia, usano mangiare ditti pastumi in loro grave danno: per lo quale uso molto ne malano che forse non amalerebbono: et molti guariti rachaggiano; et alle volte se ne muoiono. Il perchè abbiamo provveduto non se ne facciano fuori di ditto tempo, acciò non ne possano comprare; et conservisi in sanità et convalescentia i corpi loro. Et che per nessuno tempo si possa fare citornito o chotognato di mele in piastre sotto la ditta pena.

Che chi fusse debitore dell' arte et non paghasse sia messo allo specchio.

CAPO XV.

Item statuirono et ordinarono detti statutari che da quinci innanzi tutti quelli che sono et che per lo advenire saranno per nessuna cagione debitori di ditta arte, non possino, per nessuna via retta o indiretta, essere assumpti, tratti o deputati ad alcuno officio della ditta arte, se prima non haranno interamente paghato nelle mani del Camerlengo dell'arte il suo debito: et dallo specchio di quella si truovi netto et cancellato; et chi fusse tratto et fusse in alcuno modo debitore s' intenda essere stracciato et sia da chi farà tali tratte; et un altro in suo luogo ne sia tratto et deputato. Et se chi fece la tratta

non lo stracciasse et non facesse quanto in questo capitulo si contiene chaggia in pena, per ciascheduno che tale tratta facesse et non stracciasse, in lire due da essere attribuito a ditta arte.

Della vigilanza et sollicitudine de Consoli circa alle cose mal fatte nell'arte; et delle cierche.

CAPO XVI.

Item ordinarono che i Consoli di detta arte siano sollecitati, vigilanti, et attenti all'onore et a manchamenti dell'arte, et che possino et a loro sia lecito oltre alle quattro cierche dell'anno, delle quali si fa menzione di sopra nel suo capitulo, sempre et ad ogni hora ricerchare et fare ricerchare tutte le botteghe della città, borghi, sobborghi et contado di Pisa, et trovando Triache o Lattovari o unguenti, o cerotti archiati et contrafatti, o spesie, o pepi pesti mescolata chon gharbellature et spesiarie triste; o trovando peparelli et muscho contrafatto ed altre cose simile;

o vero trovando per alcuno modo cere sode o lavorate contrafatte o archimiate, o mescolate con grassi, trementina o ogli, overo fusseno ragate o falcidiate chon altre pussolenti et triste mesture, o torchi non fussino di lucignoli di bambacia filata et di grossessa ragionevole e buona, et altre simile; che allora detti Consoli possino, et a loro sia lecito, chavare simil cose contrafatte d' ogni et ciaschuno bottegha sottoposta a detta arte degli speziali. Et ogni et qualunque bancho o tascha di rivendaiuoli, herbolai, trechoni, bazzanotti o ciurmatori quelle tali cose contrafatte et falsifichate possino ardere et abrusiare, e di secreto et di palese, et oltre a questo condannare in sino in lire XXV, ad arbitrio et descretione d' essi Consoli. Et vogliamo per vigore di questo nostro presente capitulo che in questo et in ogni altro delitto e fatto alla ditta nostra

arte appartenente, che oltre alla dispositione de' presenti ordini che ditti Consoli possino et abbino auctorità e balia et spetial mandato a potere, oltre alle chondannagioni ordinarie, di nuovo chondannare et ciascuno sottoposto a detta arte, da soldi X insino in lire XXV, secondo meritasse il delitto o malfatto chomesso ad elessione arbitrio et giudicio di detti Consoli.

Che li rettori della città et contado di Pisa siano tenuto a dare favore a detta arte. Et di loro diritti.

Capo XVII.

Item ordinarono et statuirono che ciascuno rettore della città e contado di Pisa siano tenuti et debbino dare e prestare a ditti nostri Consoli e loro mandatari aiuto et favore, et a loro stansa et richiesta gravare et fare gravare ogni debitore della ditta arte per qualunque cagione. Et bisognando, quando fanno le cierche per le botteghe, che detto rettore presti loro l' officiale delli extraordinari: et questo in segno di obbedientia de' nostri Consoli: et a maggior tenore di chi commettesse o commettere volesse fraude et inghanno in vituperio et grave pregiudicio dell'arte no-

stra et corpi humani. Item ordiniamo che ogni quantità di denari che ditti rettori facessero riscuotere alla ditta nostra arte o a detti Consoli per detta arte; possino et a loro sia licito per loro mercè et faticha chiedere et ritenere la quarta parte, et il resto pervengha nelle mani del nostro Camerlengo, ricevente per la detta arte, salvo i quarti del Comune di Firenze dove nel presente breve li fusse attribuito, quello sempre vogliamo stare fermo e rato.

Del divieto delli offici.

Capo XVIII.

Item statuirono et ordinarono che nessuno all'arte nostra sottoposto possi avere nè accettare uno medesimo officio due anni continui; ma abbia divieto dell'uno officio all' altro, cioè uno anno debba mettere in mezzo. Et fornito tutto il sopraditto imborsamento si debbino suggellare le borse, et serralle sotto la chassetta ordinaria sotto due chiavi come si costuma: che l' una chiave tenghi il preposto de' Consoli, e l' altra il preposto de' Consiglieri: et quelle poi adoperare a luoghi et a tempi debiti, et ad ogni richiesta di detti Consoli: et observare le tratte come nel primo Capitulo del presente nostro breve si contiene et dichiara.

Del Provveditore et della sua auctorità et officio.

Capo XVIIII.

Item ordinarono et provviddero detti statutari che si facci uno libro auctenticho leghato in asse ovvero tavule intitulato et chiamato Champione dell' Università dell' arte delli speziali della città, borghi, soborghi et contado di Pisa; segnato di lettera A; in sul quale libro si debba per ditto Proveditore scrivere et notare ogni debitore et creditore di detta arte; et il simile ogni condannato, et et ogni altro richordo, partito o scriptura appartenente alla ditta arte; et quali debitori et condannati, et ogni altra partita scripta et notata in sul detto Campione di mano del ditto

Proveditore vogliamo sia valida come scripta fusse di mano di publico et leale notaio, et mai si possino per ditto Proveditore cancellare, se non paghando o satisfacendo al debito, ovvero fussero liberati et grasiati per tutto il corpo dell'arte e per li due tersi d'essa. Et quale proveditore da hora s' intenda et sia sindacho et prochuratore di detta università et arte delli spesiali, chon autorità et pieno mandato a potere ricuore (sic) et fare riscuotere, gravare et far gravare et pigliare et incarcerare et licensiare ogni gravato o preso in ogni corte et magistrato. Et che ogni rettore sia tenuto prestarli aiuti et favore senza alcuna contradictione facendo sempre rasione et giustizia a ciaschuno; et di tutto quello che facessero rischuotere possino tali rettori, et a loro sia lecito domandare la quarta parte d' ogni quantità facessero riscuotere, aciochè sollicitamente

si possino affatichare: et fare riscuotere ditti richiami a detta nostra università. Et ogni quantità di denari che si riscotesse si debba darli et pagharli nelle mani del Camerlengho di detta arte et per ditta arte ricevente, et tenerne conto di propria partita in partita. Et detto proveditore sia tenuto et debba chalcholare et richalcholare ogni e qualunque Camerlengho ogni anno all' uscita di detto Camerlengo et detto chalcholo notare et in saldo ponere et scrivere in sudetto Campione, insieme chon tutti gli altri debitori o creditori, affine che sempre si possa vedere ogni debitore et ogni chondennato et ogni persona incorsa in pena e in condannagione alchuna. Et chome ditto abbiamo, vogliamo che a ditto Campione et a ogni scriptura et partita che scripta fusse in esso da ogni persona, Rettore et da ogni Magistrato, le sia prestato intera fede et

piena credensia. Et che ditto Proveditore abbia per sua fatica et mercè et salario lire quattro l' anno et due candellieri d' ottone overo di bronzo belli e di valuta e stima di soldi quaranta tutte due; et duri il suo officio quanto l' officio de Consoli cioè uno anno. Et così la tratta sua et divieto et l'entratura a le chondictioni e modi chome delli altri offici si dispone et dice: et maxime nel capitulo della tratta dei Consoli.

Del giuramento universale delli spesiali et sottoposti a ditta arte della città borghi, sobborghi et contado di Pisa.

Capo XX.

Item ordinarono et statuirono detti statutari che ogni et ciaschuno spesiale della città, borghi, sobborghi, contado et distretto di Pisa et ogni spesialotto herbulaio, bazariotto; trechone o vero ciurmatore e quali tutti vendessero o vendere facessero cose appartenente all' arte nostra, così publiche come segrete, così in bottegha come nelli merchati, o per le piasse; così chon some come chole ceste et chasse, et così cialderi, come birichocholai et ogni altri simili che vendessero o portassero cose appartenente alla ditta nostra arte; et chi non avesse pagato la matricola sia tenuto e

debba pagharla in mano del nostro Camerlengho in fra termine d'uno mese dal dì della confermatione de presenti nostri brevi cominciando a uno mese che seguirà: et poi anche ogni anno possa farla da san Cosma et Damiano o prima siano tenuto et obligato andare o mandare a detti nostri Consoli et loro officio e a richonoscere l'arte: et in mano loro giurare et promettere di observare li nostri ordini contenuti et scripti nel presente breve: et exercitare la detta arte bene et diligentemenente senza fraude e inghanno alcuno a uso di buono et fedele speziale: sotto pena di chi contrafacesse al presente capitulo di lire dieci; et el quarto sia della Camera del Comune di Firenze, e l'altro quarto al rettore che la facesse riscuotere: et la metà si paghi in mano del Camerlengo delli speziali ricevente per detta arte.

———

Che nessuno possa vendere Triache o Mitridati o altri lattovari se prima non sono approvati da' Consoli dell'arte delli speziali.

Capo XXI.

Item statuirono et ordinarono ditti statutari che nèssuna persona di qualunque grado o condissione si sia: così nella città, borghi, sobborghi o contado di Pisa possi nè debbi vendere una cosa per un' altra come triache, mitridati o altri lattovari che prima non siano approvati da nostri Consoli, alla pena di lire cinque per ciaschuno et per ciashuna volta: et il simile che non possino vendere torchi nè candeli che non siano suggiellati del loro segno. Et fatto il giuramento soprascripto debbino dare a detti nostri Consoli e nomi et sopran-

nomi loro: et la impronta del segno della loro bottegha, colla quale suggellano le cose a detta arte appartenenti. Et se alcuno de sopranominati contrafacesse et perseverasse in vendere Triache o lattovari tristi o polveri solutive et velenose, come esula, elebro, catapuzia ed altre simili et cose contrafatte et male composte in grave danno dei poveri infermi: che tutte dette cose falcídiate siano arse ad arbitrio de nostri Consoli et niente dimancho la chondannagione si observi come di sopra è dichiarato, ed ogni persona ne possa essere achusatore et guadagni il quarto. Et che nessuna persona de prenominati non possi fare nè far fare bottegha nella città, borghi, sobborghi o contado di Pisa, se prima non pagha la tassa e la matricola ordinaria per lo nostro presente breve, alla quale matrichola s' intendi e sia obblighato ciaschuno che vendesse spesiarie peste et cose

a minuto: et chi vendesse dette cose et non fusse matricolato chaggia et caduto s' intenda in pena di lire venticinque, a dichiarazione sempre de nostri Consoli.

———=———

Della richognissione dell' arte di quelli che abitano per lo contado, et di quelli che sono atassati.

Capo XXII.

Item ordinarono che ciaschuno prealleghato o tassato che habitasse per lo contado, et non potesse chomodamente venire a honorare la festa dei gloriosi martiri sancti Cosimo et Damiano, sia tenuto e debba per ricognissione dell'arte paghare o portare el dì di detti santi, o in fra anno per ciascheduno anno se sia maestro o tassato o compagno o composto, uno candelo di cera di libre una: et se sia lavorante o gharsone salariato, uno candelo di cera di peso di libre mezza, et darlo in mano del Camerlengo della ditta arte per ditta arte ricevente; et non paghando, come

di sopra si dice, s' intendi essere et sia condannato in lire cinque, delle quali pagandone soldi cinquanta infra otto giorni, s' intendi essere libero et absoluto del resto; altrimenti passato ditti otto dì ne possi essere gravato in avere et in persona per lo intero; et non possino essere liberati nè absoluti se non per tutto il corpo dell'arte o per li due tersi di quella o per lo paghamento. Et li Consoli che per li tempi saranno, siano tenuti et oblighati a farli gravare al rettore o officiale al quale fussero sottoposti; et tali rettori o officiale li possa stringere et gravare di fatto in avere et in persona, et per suo diritto debba avere il quarto di tutta la quantità che riscuotere facesse, e li tre quarti siano dell'arte. Et che il presente Capitulo vaglia di ragione et di fatto.

Del Salario dei Consoli, Provveditore et Camerlengo.

Capo XXIII.

Item ordinarono che 'l Camerlingo di detta arte sia tenuto et debba ad ogni Consolato, et ad ogni Consolo dare et paghare due candellieri di bronzo od ottone di valuta di soldi XX l'uno per la festa d'Ognissanti, cioè ad ogni consolato una volta. Et al provveditore di detta arte due candellieri della medesima forma et valuta; et più lire quattro di chontanti nel detto dì, per tutto il tempo del suo officio; et questo per benemerito, faticha, et mercè del loro officio. Et per se habbi et havere debbia detto Camerlengho uno candeltiere di bronzo o d' ottone bello di valuta di soldi venti e non più: et

che detto Camerlengho sia tenuto dare et paghare ogni anno a dì otto di maggio el dì di san Michele alla chiesa di san Michele di borgho in Pisa, all'abate di detta chiesa o ad un' altra persona per detta chiesa o abbate legiptimamente ricevente, per conto et livello del luogo della nostra residentia per tutta l' università conceduta e ricevuta da detta chiesa; ogni anno a detto dì, dare et paghare in perpetuo candeli otto di cera d'una mezza libbra l' uno et più uno cavretto vivo buono et recipiente. Le quali tutte sopradette cose ditti statutari ordinarono et statuirono che ditto Camerlingho paghasse et paghare potesse sensa alchuno stansiamento, licensia, partito o ordinamento dell' università dell' arte e de' Consoli di quella. Et contrafacendo detto Camerlingo a quanto nel presente capitulo si contiene caggi in pena per ciaschuno candellieri in soldi cin-

que et di tutto il sopradetto livello, et nientedimeno sia tenuto a dare i detti candellieri: de' quali soldi cinque e di tutto il sopradetto livello, nella pena del quale è incorso, ne sia fatto per lo provveditore debitore al libro del Campione. Chon questo inteso e dichiarato nel principio, mezzo e fine de Capituli tutti del nostro presente breve, che ogni chondannato, notato et sentito per chondannato o per debitore al detto Campione, non possi avere officio nè beneficio, nè rendere partito a fave se prima non pagha le dette sua condennagioni o debito. Et questo a fine che ognuno sia ubbidiente reverente et sollecito a chomandamenti de detti Consoli, et per non tenere nel raunarsi il resto al tedio sotto le pene che nelli loro capituli si contengano.

Della balia et autorità dei Taratori ovvero Consiglieri.

Capo XXIV.

Item ordinarono per dare ordine, et modo che chon somma justitia nella ditta arte per ciascuno si viva, ordinarono che da quinci innansi e Taratori che per lo advenire saranno et al presente sono in officio, abbino pienissima autorità et balia, oltre ad ogni altra a loro conceduta per la forma de presenti nostri ordini et brevi, di potere tarare ogni et qualunque cosa appartenente a detta nostra arte liberamente et chon piena et libera balia et mandato quando chonosceranno essere il giusto, agravando sempre in ciò la loro coscientia; et così giurino et promettino di tempo in tempo in presentia de' Con-

soli che per li tempi saranno: rimossi da loro odio, timore, priego, prezzo et amicitia et ogni altra umana gratia; e tutto quello che per loro sarà tarato, terminato, giudichato et sententiato, stia et sia fermo et resti; et contradire per nessuna delle parti si possa: alla pena di chi contradicesse di lire venticinque e il quarto al rettore che la rischotesse, el quarto alla camera del Comune di Firenze, la metà all' arte et università delli speziali.

Del modo di honorare la festa de' gloriosi martiri San Cosimo e Damiano e le loro reliquie et della offerta della mattina di detta festa et della luminara di S. Maria mezzo Aghosto.

CAPO XXV.

Item ordinarono et statuirono che il giorno dei gloriosi Martiri San Cosimo e Damiano nostri advocati patroni et singulari proteptori di tutta l' università dell' arte delli speziali, la quale festa si celebra ognanno a di 27 di settembre: che tutti e maestri, compagni, lavoranti, garzoni et fanti et ogni persona che esercita detta arte: così matricolato chome chomposto et non matricolato della città borghi sobborghi et contado di Pisa, sia tenuto et debba tutto quel dì guardare, et per nessun modo

quel di lavorare; et alla mattina di detta festa venire alla chasa della residentia di detta arte per achompagnare alla luminara le reliquie di San Cosma e Damiano, e li nostri Consoli e li altri ufficiali di detta università. I Consoli portando a loro due torchi di cera di peso, secondo che loro determineranno, et i maestri et compagni matricholati uno candelo di cera di libre una; i lavoranti e li garzoni salariati uno candelo di cera e di mezza libra; e tutti quelli che non verranno et non fossero alla rassegna col detto candelo, così della città come del contado e sottoposti, caggiano in pena di soldi venti non havendo circa a ciò legiptima scusa: et quelli che avessero legiptima scusa, et non venendo e non mandando altri per loro chol candelo detto dì, siano posti per debitori al campione di detti soldi XX et del candelo, chon questo inteso

pagando infra dieci dì detto candelo et soldi dieci sia libero del resto.

Item che tutti i maestri composti, lavoranti et gharzoni salariati sieno tenuti et oblighati andare ad achompagnare i Consoli di detta arte alla lumìnara della festa della gloriosa assumptione della Madre Vergine Maria advocata et proptetrice dello comune et populo pisano che è a dì 15 aghosto ognanno (1); ciascheduno dei pronominati portando in mano uno candelo di ciera di mezza

(1) Molte notizie sugli ordinamenti e costumanze speciali colle quali la Repubblica Pisana celebrò nel Medio Evo la solenne ricorrenza della Assunzione di Maria, raccolsi io dai documenti del R. Archivio di Stato in Pisa, e pubblicai in un lavoro intitolato: *la Festa dell'Assunta in Pisa nel secolo XIV,* in Roma, Tipografia di Roma del Cav. Alessandro Befani, 1882. Estratto dal Periodico: *Gli Studi in Italia,* Anno V, Vol. I, fasc. VI.

libra ciascheduno, eccetto che li Consoli che lo portino di libra e tutti, ognuno il suo, debbi quello offerire a duomo a luogo deputato: sotto la sopradetta pena a chi mancasse e fraudasse il candelo; et farassi sopra di ciò rassegna et diligente inquisizione et cercha, et chi achusasse tale fraudante, manchante, guadagni il quinto di ditta chondannagione: et tale mancante o defraudante, oltre alla sopradetta pena la quale sia dell'arte nostra, la sottoponiamo alla dichiarazione de' festaiuoli di Santa Maria: solo di questo tanto cioè della luminara di Santa Maria e non d'altre delle cose all'arte degli speziali appartenente.

Che due Taratori ovvero Consiglieri dell'arte nostra possino vedere et giudicare tutte le tare a detta arte appartenenti.

Capo XXVI.

Item ordinarono et statuirono detti statutari che i due Taratori o vero Consiglieri della università dell'arte delli speziali che per li tempi saranno: siano tenuti et debbino, dappoi che saranno tratti et eletti al principio della loro entrata giurare in mano de' Consoli della ditta arte di observare il presente Capitulo et tutti gli altri che nel presente breve si contenghano. Et questo a provveduto fine, et per fare il dovere a ciascheduno et acciocchè ogni persona chon buona choscientia si possa gho-

vernare et vivere dello exercitio, fatica et arte sua; et che il debitore faccia al creditore de conti tarati et limitati il dovere. Et che detti Taratori chon buona conscientia possino tarare ogni conto, rimosso da loro odio prezio timore et amicizia, chon questo ordine et modo cioè che detti nostri Taratori, ovvero Consiglieri, possino et a loro sia lecito tarare et conoscere ogni cosa medicinale, chome Sciloppi, Medicine, Impiastri, Cerotti, Unzioni, Christeri, stimare botteghe, chonti levati, et sopratarare ogni spezieria et merchantia alla nostra arte appartenente, et decidere et terminare ogni et ciaschuna tara o quistione di tare dell'arte della speziaria et darvi ogni sententia, così tra li uomini dell'arte come fuori dell'arte; et cosi di marchantia tolta, chome data all'arte degli spesiali appartenenti, et come medicine et altre robe date per le botteghe delli

huomini d' essa arte. Et che nessuno della nostra arte, ordiniamo, possa comprare alcuna cosa alla nostra arte appartenente, se prima non siano tarate, e questo, solo per levare le faucidie et malisie delli huomini et per levare i sospetti e le noie al compratore e venditore. Et pertanto ordiniamo le infrascripte tare ordinarie. In prima:

Cera corsesca, cera nostrata, cera barbaresca libre 2 per C di tara ordinaria, et di sopratara quello che meritasse netta d' invoglie.

Cera Zaorca, cera spagnuola, cera chorsesca, cera nostrata habbia di tara libre 1 per C; sopratara quello merita fatto per taratori. Pepe s' intendi gharbellato et netto di sacho: el sacho e la garbellatura sia del compratore; et meritando sopra tara si debba richorrere a Taratori eletti e deputati per l' arte nostra.

Gharofani, gengiovo michino, gengiovo belledi, chanella belledi, chanella lunga, schavezzoni in canella et ogni altra speziaria, s' intendano et sia carbellate et nette d' invoglia et libre 1 di tara et la invoglia sia del compratore: zuccari di una cotta, netti di chotone et chassa tara libre 1 per C., et le chasse sieno del compratore. Polvere di zuccaro in casse, tara libre 2 per C.; miele nostrato in brocche, tara libre XXV, per cento; mele bolognese in barili, da libre dugento in giù tara libre venti per barile da libre dugento in su tara libre 10 per C. Burro in giarretta da sedici libre in giù tara libre cinquanta per C; burro in giarre ciciliane da libre XVI in su libre quaranta per C; burro nostrato in broche a uno manicho, tara il terzo.

Mandorle in ghuscio nostrate et forestiere tara libre quattro per sacho, mandorle schiacciate nostrate et fo-

restiere s' intendeno gharbellate; et sacho per mandorle libre due, per sei, di tara.

Colla genovese et nostrata, senapa spagnuola et nostrata, ghalluzza, da ogni parte s' intendano garbellate et nette di sacho et tara libre due per C.

Riso, Anaci, Fico greco, giuggiolena, vada a peso della merchatantia; damagliata libra 1 per maglia e per lo sacho e fuori libre due per C.

Sapone in pani biancho e genovese et ghaetano libre otto per balla da libre 200 in giù et da libre 200 in su libre 10 per balla.

Sapone molle netto di barili e botte e di tara libre 2 per cento.

Vescho in otri d' ogni parte libre dieci per cento.

Cholla saonese o nostrata netta d' invoglie et libre 4 per cento di tara.

Trementina in otri d' ogni parte libre tredici per cento et l'otro vada per trementina.

Trementina venetiana in barili libre quindici per cento per barili.

Zibibbo et uve secche d' ogni parte netti di stoviglie e tara libre quattro per cento.

Uve passule di caranto et di chapitoria in balle libbre..... per balla.

Uve passule in botti tara le botti o il barile libre quattro per cento.

Oglio, petroglio et oglio di ginepro netti di vasi et tara per l'acqua che tegnano libre cinqua per cento.

Verderame et verdetto in sachetti tara per humido et sacho libre tre per sachetto.

Dattari d' ogni parte libre cinque per cento di tara oltre all' anvoglia.

Vetriuolo romano o volteriano libre due per pane di tara.

Chassia in channoni in farde tara il quarto.

Chassia in channoni netta d' invoglia libre dieci per cento et sopra tara sichondo giudicassero i taratori dell' arte.

Pinocchi in ghusio buoni libre due per cento et sopratara quello meritano schiacciandone una libra, et tarare sicondo chalano.

Pinnocchi schiacciati tara libre cinque per cento.

Bolio, sinopia, ocria, vetriolo, terriccio libre cinque per cento.

Parme di dattari o di palmaiuola di cespugli centonaia· dodici per migliaio.

Spugne marina d'ogni parte tara l' anvoglia et per humido libre cinque per cento.

Cappari netti di botte et d' invoglia tara per humido libre cinque per cento.

Alume di rocha nette d' invoglia et tara libre 2 per cento.

Alume di feccia nette d'invoglia et tara libre cinque per cento.

Bambacia filata d'ogni parte libre per cento.

Reliquitio secho tara libre cinque per cento, et verde libre venti per cento.

Biacha di treccia nostrata o forestiera libre 95 per barile a peso pisano.

Ariento vivo tara bugliolo et chuoio et libre una per cento.

Pece greca netta di botte, chanaletti a sporte libre 3 per cento et sopratara quello merita per ditti taratori.

Che nessuno rettore per lo populo di Pisa possa conoscere i difetti dell' arte delli spesiali nè per quelli chondannarli.

Capo XXVII.

Item considerato che dell' arte nostra e dei difetti et errori et manchamento di quella nessuna persona può havere vero giudicio di quella se non chi ne è experto e dotto, e molte volte di necessità qualche cosa è fatta a uno buono et determinato fine che chi non lo considerasse con diritto et maturo chonsiglio giudicherebbe in contrario; e se ciò passasse sanza punisione ne saremmo incolpati, e seguirebbene danno e vergogna all'università nostra. Pertanto ordinarono pure et statuirono detti statutari che nessuno Rettore della città e del con-

tado di Pisa non possa nè debba per alcuno quesito e colore, alchuna auctorità habbia sopra i difetti manchamenti et errori delle cose alla università dell'arte delli spesiali appartenente: nè per quelli comessi potere chonoscere et chondannare et punire, et facendo in contrario non vaglia per vighore di questo presente Capitulo : riserbando solo sopra tali difetti errori, manchamenti, punissioni et chondannagioni secondo la qualità dello errore difetto e manchamento, alla auctorità de nostri Consoli richonoscere punire e chondannare in fra due mesi, et passato detto tempo tale cosa appartengha a regolatore della città di Pisa in luogo di quello succedesse, non usciendo dalla forma et ordine di questo nostro presente breve; et le exercissioni di tale chondennagioni chon mettere et deputare alla auctorità de' rettori per lo Maguifico populo di Firenze deputati in

quelli luoghi dove tali delinquenti fussero stanziati; et il simile ordiniamo quanto di sopra si contiene delle condennagioni delle feste, o per bandi o per Statuti ordinate. Et se detti rettori contrafacessero a quanto di sopra si contiene nel presente Capitulo statuirono et ordinarono che non vaglia merito nè di ragione nè di fatto: et ciò che c' entra al presente Capitulo fosse stato fatto sia vinto et chasso e di nessuna forza: et siano tali rettori sottoposti ai conservatori delle leggie alla fine del suo officio.

——==——

Chelli nostri presenti brevi vaglino di ragione et di fatto ogni altro breve annullando.

Capo XXVIII.

Item statuirono et ordinarono che questi presenti brevi statuiti ordinati et riformati, per l'auctorità a noi concessa come di sopra si chontiene, vaglino et tegnino di ragione et di fatto, nonostante alchuno altro breve della nostra arte et università delli spesiali e loro choaderenti et sottoposti in contrario disponenti: e quali per questo nostro corpo in tutto et in parte et per tutto irritiamo, annulliamo et cancelliamo, et questo in tutto e per tutto roboriamo, fortifichiamo, et approviamo, et per provato et roborato abbiamo, et vogliamo che vagli e tegni di rasione e di fatto per quel

tempo che per li magnifici officiali Confermatori della città di Pisa sarà ordinato. E così preghiamo detti Magnifici officiali Regholatori sia in piacere d' approvarli et confermarli per tanto et quanto et come paresse et piacesse a detto Magistrato e loro officio, o vero a nostri Magnifici signori Anziani et Ghonfalonieri di giustizia del populo pisano; et questo correggiere, aggiungere et manchare come parrà et piacerà alle loro Magnificentie; chonsiderando che sono chomuni et necessari questi nostri Capituli all'arte delli spesiali et a tutta la terra nostra et *viva voce*, *nemine discrepante*, sono stati letti notati et bene intesi, et finalmente chonfermati et approvati per la università nostra et per tutto il corpo dell'arte.

Chelle differentie tralli huomini dell'arte non le possi altro che li Consoli dell' arte decidere et terminare.

Capo XXVIIII.

Item se alchuna causa o lite o discordia, controversia o differentia nascesse fra li huomini di detta arte o a quella sottoposti ossia alcuno d'essi et altri a quella non sottoposti, per cagioni di cose appartenenti a detta arte, che i Consoli di detta arte o le due parti di loro possino, siano tenuti et debbino dette cause et lite, discordie, controversie et differentie udire, decidere e terminare, *summario, simpliciter, et in plano,* sansa strepito et figura di giudicio, solo trovata la verità del fatto fra un mese dal dì che sarà posto dinanzi a loro il richiamo per lo Actore. Et questo

quando dette cause o lite non passino la somma o valore di lire ventincinque, massimo di detta somma o valore, o da indi in giù sotto pena et alla pena di lire dieci per ciaschuno di detti Consoli et per ciaschuna volta per la quale ne sia sottoposto alla ditta arte. Et che nessuno altro officiale, rettore o Magistrato della città, contado o distretto di Pisa si possi intromettere in tal cause o lite nè quelle cognoscere et terminare; et chiunche contrafacesse intromettendosi in quelle o alchuna d' esse, s'intenda essere et sia inchorso in nella pena di lire venticinque per ogni volta che contrafacesse, per la quale ne sia sottoposto all' officio dei Regholatori della città di Pisa. Et nientedimeno ciò che in contrario si facesse non vaglia nè tenghi; ma sia nulla e di nessuno valore.

FINE

DISPENSE STAMPATE

DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL CATALOGO

Giugno 1884

IN CORSO DI STAMPA

IL DIALOGO DI SALOMONE E MARCOLPHO a cura di E. LAMMA.

VIAGGIO IN INGHILTERRA DEL CARD. ROSSETTI a cura di G. FERRARO.

UNA CRONACA SICILIANA di anonimo autore scritta in dialetto nel secolo XV, pubblicata a cura di STEFANO VITTORIO BOZZO.

LA BELLA CAMILLA, poemetto inedito di PIERO DA SIENA, a cura di VITTORIO FIORINI.

TESTI INEDITI DI ANTICHE RIME VOLGARI, messi in luce da TOMMASO CASINI. Vol. II.

IV POEMETTI SACRI IN VERSI DEI SECOLI XIV E XV, pubblicati per la prima volta ed illustrati da ERASMO PERCOPO.

LAMENTI EDITI ED INEDITI DEI SECOLI XIV, XV E XVI, a cura di ANTONIO MEDIN e LODOVICO FRATI.

LETTERE DI VENETO AMBASCIATORE DEL SECOLO XVI, per cura di CORRADO RICCI.

STATUTI DEGLI SPEZIALI DI PISA DEL SECOLO XV, a cura di PIETRO VIGO.

I TRE LIBRI DELLA CACCIA DI VINCENZO TANARA, da un manoscritto inedito della Biblioteca Comunale di Bologna, a cura di ALBERTO BACCHI DELLA LEGA. Libro primo. Degli istrumenti.